



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 110/09

Lussemburgo, 15 dicembre 2009

Stampa e Informazione

Sentenza nelle cause riunite C-284/05, C-294/05, C-372/05,
C-387/05, C-409/05, C-461/05 e C-239/06
Commissione / Finlandia, Svezia, Germania, Italia, Grecia, Danimarca

La Corte dichiara che la Finlandia, la Svezia, la Germania, l'Italia, la Grecia e la Danimarca hanno violato il diritto comunitario omettendo di versare i dazi doganali dovuti in relazione all'importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare

Gli obblighi di solidarietà finanziaria rispetto al bilancio comunitario e di lealtà verso la Commissione impongono agli Stati membri di riscuotere e versare tali dazi

Il bilancio comunitario è finanziato da risorse proprie provenienti, tra l'altro, dai dazi della tariffa doganale comune sugli scambi con i paesi terzi. Il codice doganale ¹ impone agli Stati membri di versare alle casse comunitarie, a titolo di risorse proprie, i dazi doganali riscossi all'atto dell'importazione delle merci.

Con questi sette ricorsi la Commissione europea chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Finlandia, la Svezia, la Germania, l'Italia, la Grecia e la Danimarca, rifiutando di contabilizzare come risorse proprie i dazi doganali relativi all'importazione del materiale bellico (e, per la Svezia e l'Italia, altresì di prodotti a duplice uso, civile e militare ²), hanno violato gli obblighi ad esse incombenti in forza del codice doganale e di diversi regolamenti ³. La Germania, per parte sua, ha versato un importo pari a EUR 10,803 milioni – con riserva e senza ripartire l'importo in funzione delle importazioni e dei periodi – e si è rifiutata successivamente di comunicare alla Commissione informazioni di siffatta natura.

Gli inadempimenti riguardano il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2002, mentre a partire dal 1° gennaio 2003 – per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri – sono state previste specifiche procedure amministrative per consentire la sospensione dei dazi doganali su dette attrezzature ⁴.

In modo generale gli Stati membri hanno giustificato il loro rifiuto di pagare affermando che la riscossione dei dazi doganali avrebbe minacciato i loro interessi essenziali in materia di sicurezza ⁵.

La Corte ricorda che nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva, per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2002, un'esenzione specifica dai dazi doganali all'importazione di questo tipo di beni. Al contrario, la sospensione dei dazi doganali a partire dal

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, applicabile nelle cause di cui trattasi (GU L 302, pag. 1), recentemente sostituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 450.

² Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), ed abrogato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

³ Cause C-294/05 e C-387/05.

⁴ Regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1).

⁵ Art. 296 TCE, il quale prevede che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

1° gennaio 2003 conferma che il legislatore comunitario è partito dal principio che un obbligo di versare i detti dazi esistesse prima di tale data.

La Corte dichiara che anche se **spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna**, siffatte misure non esulano del tutto dall'ambito di **applicazione del diritto comunitario**, il quale prevede **deroghe espresse** da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza **in ipotesi eccezionali** chiaramente delimitate e che devono essere interpretate restrittivamente.

La Corte esclude altresì che uno Stato membro possa giustificarsi eccependo il **maggior costo** del materiale militare determinato dall'applicazione dei dazi doganali: al contrario, lo Stato membro non può sottrarsi agli **obblighi di solidarietà finanziaria rispetto al bilancio** comunitario.

Pertanto, gli argomenti fondati sulle **clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori** non possono essere accolti, in quanto le procedure doganali prevedono l'intervento di funzionari, comunitari e nazionali, tutti tenuti ad un obbligo di riservatezza tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza. Inoltre, l'obbligo di facilitare l'adempimento del compito della Commissione – consistente nel vegliare sul rispetto del Trattato – mettendole a disposizione i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie non osta a che gli Stati membri, **in casi specifici e in via eccezionale, possano limitare l'informazione trasmessa a determinate parti** di un documento o rifiutarla del tutto.

In particolare, nelle due cause contro la Svezia e l'Italia, vertenti sull'importazione in franchigia doganale di prodotti a duplice uso – civile e militare – la Corte sottolinea che la parte della motivazione riguardante l'infondatezza dell'argomento fondato sulla salvaguardia degli interessi degli Stati membri si applica *a fortiori* all'importazione di prodotti a duplice uso, che siano stati importati esclusivamente o meno a fini militari.

Infine la Corte respinge gli argomenti relativi alla prolungata inazione della Commissione⁶ nonché all'adozione del regolamento sulla sospensione dei dazi, da cui si evincerebbe la tacita accettazione dell'esistenza di una deroga in materia. In nessuna fase del procedimento la Commissione ha abbandonato la sua posizione di principio, ed ha sempre espresso la sua ferma volontà di non rinunciare alla riscossione dei dazi doganali dovuti in relazione ai periodi anteriori all'introduzione delle procedure di sospensione.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle sentenze [C-284/05](#), [C-294/05](#), [C-372/05](#), [C-387/05](#), [C-409/05](#), [C-461/05](#) e [C-239/06](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

⁶ Discussioni con gli Stati membri parti dei procedimenti, e finanche un procedimento per inadempimento contro la Germania – successivamente sospeso – risalgono agli anni '80.